



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 102
DEL 07.10.2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2020 – APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI.

L'anno *duemilasedici*, addì *sette* del mese di *ottobre* alle ore *12,30* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totali	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 102 IN DATA 07.10.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2020 – APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 18 del citato decreto legislativo, relativo al servizio delle pubbliche affissioni, il quale prevede che:

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

(...omissis...)

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 in data 27.09.1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni;

DATO ATTO che questo ente gestisce attualmente mediante concessionario privato l'attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, giusto contratto Rep. n. 358 stipulato in data 08.03.2011 per la durata dal 01.01.2011 al 31.12.2016;

CONSIDERATO:

- che tale contratto è in scadenza il prossimo 31.12.2016 per cui si rende necessario assumere le opportune determinazioni in merito;
- che l'Amministrazione intende mantenere le modalità gestionali in essere attesa l'efficienza delle stesse e quindi la necessità di avviare la procedura di individuazione dell'operatore economico

PRECISATO che gli articoli da 25 a 34 del d.Lgs. n. 507/1993, che disciplinavano l'affidamento in concessione dell'imposta comunale sulla pubblicità, sono stati abrogati dalla riforma del sistema tributario locale introdotta dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
- l'articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997 che prevede la istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, con il quale è stato istituito l'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53, comma 3, del d.Lgs. n. 446/1997;
- l'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter* e seguenti del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in legge n. 106/2011), come da ultimo modificati dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge n. 44/2012) i quali hanno modificato il quadro normativo che presiede l'attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate dei comuni, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2013 i comuni possono esternalizzare l'attività di riscossione volontaria e coattiva delle proprie entrate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, permanendo in capo ai concessionari privati la possibilità di avvalersi dell'ingiunzione fiscale potenziata ricorrendo alle disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973;

VISTO l'allegato schema di capitolato d'onori per l'affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2020;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nuovo codice dei contratti – parte III “*contratti di concessione*” ed in particolare gli artt. 164 e segg. che definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici,;

RITENUTO di stabilire le sotto specificate clausole procedurali ed economiche per l'affidamento della concessione, che tengono conto di quanto disposto dalla normativa vigente:

- **Procedura di affidamento del contratto:** Procedura Aperta,;
- **Requisiti di partecipazione:** soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 con una esperienza nella gestione congiunta del servizio maturata negli ultimi tre esercizi chiusi in almeno 5 comuni di classe pari o superiore a quella del comune;
- **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa così distinta:

Offerta tecnica	punti60.....
Offerta economica	punti40.....
Totale	punti 100
- **Parametri di valutazione dell'offerta tecnica:** dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti argomenti:
 - Staff del personale impiegato per la gestione del servizio;
 - Organizzazione dell'ufficio locale e del ricevimento dell'utenza;
 - Caratteristiche del sistema informatico;
 - Modalità di pagamento a disposizione dell'utenza;

- Servizi aggiuntivi offerti con oneri a carico dell'aggiudicataria;
- Parametri di valutazione dell'offerta economica
 - rialzo sul canone fisso posto a base di gara;

RITENUTO di provvedere in merito, demandando al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni di cui al capo I del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per la durata di anni 4 (quattro) dal 01.01.2017 al 31.12.2020, confermando le modalità gestionali in essere.
- 2) Di approvare lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, nonché lo schema di contratto, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di stabilire che l'affidamento del servizio in oggetto avvenga in virtù dei principi stabiliti dall'articolo 164 del d.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dei seguenti criteri:
 - Procedura di affidamento del contratto: procedura aperta
 - Requisiti di partecipazione: soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 con una esperienza nella gestione congiunta del servizio maturata in almeno 5 comuni di pari classe negli ultimi tre esercizi chiusi.
 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa così distinta:

Offerta tecnica	punti60.....
Offerta economica	<u>punti40.....</u>
Totale	punti 100
 - Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti argomenti:
 - Staff del personale impiegato per la gestione del servizio;
 - Organizzazione dell'ufficio locale e del ricevimento dell'utenza;
 - Caratteristiche del sistema informatico;
 - Modalità di pagamento a disposizione dell'utenza;
 - Servizi aggiuntivi offerti con oneri a carico dell'aggiudicataria.
 - Parametri di valutazione dell'offerta economica
 - rialzo sul canone fisso posto a base di gara;

- 4) Di stabilire in € 60.000,00 il canone fisso posto a base di gara.
- 5) Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento.
- 6) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/00 - T.U.E.L.



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni

CAPITOLATO D'ONERI

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507
e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 – Norme che regolano la gestione e l'affidamento della Concessione

La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari che normano l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in particolare:

- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n°507 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n°289.

Si rendono applicabili nella specie:

- R.D. 23 maggio 1924, n°827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, adottato ai sensi dell'art. 3 del DLgs. n. 507/1993.

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto:

- b) Il servizio di gestione per l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, regolamentati dal Capo I del decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- c) La rimozione degli impianti di affissione esistenti non conformi al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni e piano generale degli impianti, e/o in contrasto alle norme del Codice della Strada.
- d) La manutenzione, sistemazione e/o sostituzione degli impianti esistenti.
- e) La copertura e/o la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nei casi previsti dal Regolamento comunale e Piano generale degli impianti.
- f) L'aggiornamento del Piano generale degli impianti, d'intesa con l'amministrazione comunale, entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, e la conseguente revisione degli impianti esistenti con eventuale integrazione entro un anno dalla medesima data.

Art. 3 – Requisiti del Concessionario

1. Per la gestione del servizio di cui trattasi è richiesta l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni – art. 6, comma 1, lettera b) del DM 289/2000.

2. Nella documentazione di gara la ditta deve dichiarare di non essere incorsa in nessuna delle cause che, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del D.M. 289/2000, comportano la cancellazione, la sospensione o la decadenza dall'Albo.

3. Per i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economico finanziaria e per le cause di esclusione, si fa esplicito riferimento alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 4 – Procedura di scelta del contraente

1. La concessione sarà affidata mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18.04 2016. n. 50 e s.m.i.

2. Gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e nei termini fissati nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 5 – Canone di concessione

Poiché il Comune appartiene alla classe V, la concessione viene affidata a canone annuo fisso da corrispondere in rate trimestrali posticipate, corrispondente all'importo offerto in sede di gara. Il valore presunto dell'affidamento è stimato in Euro 318.000,00 (Euro trecentodiciottomila/00) calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni moltiplicato per la durata dell'affidamento (quattro anni).

Art. 6 – Revisione del Canone

In caso di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, il canone fisso annuo convenuto deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.

Art. 7 – Divieto di subappalto e di cessione.

Al Concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare i servizi oggetto della presente concessione nonché di cedere il contratto stesso.

Art. 8 – Criteri di aggiudicazione

1. La concessionaria del servizio sarà individuata mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli art. 30 e 60, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti parametri di valutazione:

- Qualità progettuale e tecnica (60 punti)
- Canone offerto (40 punti)

2. L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto di affissione;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 10 – Funzionario responsabile

1. Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a nominare il "Funzionario responsabile" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio. Esso dovrà essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.

2. Il Funzionario dovrà, altresì, trasmettere al Servizio Tributi una relazione annuale dettagliata, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione, con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento funzionale del pubblico servizio.

Art. 11 – Durata e decorrenza della Concessione

1. La durata della presente concessione è stabilita in anni quattro a decorrere dal 01.01.2017 o dalla data di aggiudicazione, se successiva, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.

2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. E' ammessa la ripetizione e/o la proroga del servizio se previsto dalle norme di legge.

3. Il concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore ad un anno, alle stesse condizioni previste dal contratto. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Concessionario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

4. Nel caso in cui, nel periodo di durata della concessione, dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente appalto, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, al fine di procedere a una nuova gara per la gestione della nuova entrata. Qualora invece il Comune decida per la prosecuzione della concessione, anche temporanea, saranno apportati, se necessario, gli opportuni correttivi al contratto.

5. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

6. Al termine della concessione il Concessionario s'impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri, specificati all'art.2, il Concessionario ai sensi dell'art.31 comma 4 del D.Lgs 507/93 è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il cui ammontare deve essere pari al canone fisso annuo convenuto.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

L'Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR o PEC, e conseguente costituzione in mora del Concessionario.

Art. 13 – Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo 11 s'intende ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, purché riferita ad attività di accertamento e riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali.

Art. 14 - Assicurazione a carico del Concessionario

Il concessionario è tenuto, prima dell'inizio della gestione del servizio oggetto della concessione, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

La copertura assicurativa di responsabilità civile, per danni causati a terzi, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art. 15 – Banca dati e informatizzazione

1. Il Concessionario dovrà gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune e dovranno consentire:

- l'acquisizione delle denunce originarie e di variazione
- la stampa delle schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti
- la gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti;
- la gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione
- la gestione dei rimborsi
- la gestione del contenzioso.

2. Il Concessionario fornisce al referente del Comune le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione dei tributi gestiti in concessione. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà consegnare al Comune la banca dati completa, aggiornata alla scadenza della stessa.

Art. 16 – Trattamento dei dati

1. Il Concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo Decreto.

3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti al trattamento.

4. Il Concessionario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.17 – Documenti gestione contabile della concessione

Ai sensi dell'art.5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, il Concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.

Art. 18 – Struttura e Servizio al Pubblico

Il Concessionario è tenuto ad allestire, all'interno del territorio comunale o in un comune immediatamente limitrofo, un ufficio o recapito decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni.

L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

L'ufficio o recapito dovrà essere situato in una zona ben visibile, di facile accesso al pubblico, dovrà inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni.

Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.

Presso l'ufficio dovranno essere esposti:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Art. 19 – Versamenti e canali di riscossione

1. I versamenti relativi a ciascuna tipologia di entrata in concessione vengono effettuati dal contribuente su specifici conti correnti postali attivati dal concessionario, sui quali vengono messe in atto, con adempimenti procedurali ed oneri economici a carico del Concessionario le misure di bollettazione e rendicontazione.

2. Le procedure di bollettazione, riscossione e rendicontazione sono effettuati prioritariamente con bollettino postale sino all'entrata in vigore delle norme specifiche relative al nodo dei pagamenti - Spc, a seguito del quale i versamenti verranno tracciati mediante il relativo codice IUUV.

3. Eventuali versamenti diretti possono essere effettuati dai contribuenti presso gli sportelli del Concessionario. Sono assimilati ai pagamenti diretti quelli effettuati presso la sede del Concessionario tramite sistemi di pagamento POS, accreditati sui predetti conti postali, attivati con adempimenti procedurali ed oneri economici a carico del concessionario. Le spese non dovranno gravare sul contribuente.

4. Possono essere attuate modalità ulteriori (non alternative) rispetto a quelle già individuate per il pagamento per contanti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e, comunque, sempre senza spese per il contribuente.

5. Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale entro il quinto giorno successivo alla fine del mese l'ammontare complessivo di eventuali riscossioni dirette effettuate dai contribuenti presso gli sportelli del concessionario. Non sono ammessi modi diversi di versamento.

Art. 20 – Progetto di gestione

Il concessionario dovrà redigere un Progetto di Gestione suddiviso in due parti:

- Rappresentazione della capacità tecnica della società partecipante alla gara;
- Carta del Servizio e dei diritti del contribuente.

1. Capacità tecnica

- 1.1 Presentazione dell'azienda
- 1.2. Organizzazione dell'azienda
- 1.3. Staff del personale impiegato per la gestione del servizio
- 1.4. Organizzazione dell'ufficio locale e del ricevimento dell'utenza
- 1.5. Caratteristiche del sistema informatico
- 1.6. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o precedente, specifica nell'attività di riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali dell'Ente Locale.

2. Carta del Servizio e dei diritti del contribuente

- 2.1. modalità e caratteristiche delle procedure operative applicate per lo svolgimento dell'attività in generale e nello specifico;
- 2.2. servizi aggiuntivi offerti ai contribuenti con oneri a carico del Concessionario;
- 2.3. procedure a garanzia del giusto procedimento tributario.
- 2.4. modalità di pagamento a disposizione dell'utenza.

Art. 21 – Condizioni Economiche

L'affidamento avverrà a canone annuo fisso quantificato in €..... () che il Concessionario verserà al Comune di Bellinzago Novarese in rate trimestrali posticipate nei termini indicati dal successivo art. 28.

Art. 22 – Personale del Concessionario

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali.
2. Il Concessionario dovrà osservare per tutta la durata della concessione nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. Il Concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, il trattamento derivante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compreso quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

5. Qualora il Comune riscontrasse d'ufficio, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), o gli venissero denunciate inadempienze del Concessionario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune procederà alle segnalazioni agli organi interessati ed assegnerà al Concessionario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Nel caso in cui il Concessionario non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuto affidamento del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
6. Il personale del concessionario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
7. Il Concessionario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e successive integrazioni e modifiche.
8. Il personale del Concessionario dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune committente e agli ordini impartiti dal Concessionario.
9. Il personale del Concessionario dovrà, altresì, osservare, per quanto compatibili, le norme contenute nel codice di comportamento del Comune di Bellinzago Novarese, che può essere consultato nella sezione "Amministrazione trasparente/personale" del sito internet del comune: www.comune.bellinzago.no.it
10. Il Concessionario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
11. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario. Il Comune potrà, per comprovati motivi, chiederne la sostituzione.
12. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 23 – Tutela della sicurezza

I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Concessionario deve fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in appalto. In particolare il concessionario dovrà comunicare al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 26 del citato decreto legislativo, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Il concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Art. 24 – Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster ecc.) delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. A tal fine dovrà essere redatto un dettagliato verbale di consegna.

2. Il Concessionario, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla manutenzione e/o alla sostituzione degli impianti in modo da garantirne la conservazione e funzionalità e sostituire quelli in cattivo stato, in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

3. Nel caso in cui l'ambito interessato alla sostituzione degli impianti, fosse sottoposto ad eventuali vincoli, il Concessionario dovrà preliminarmente ottenere le opportune autorizzazioni.

4. Nel caso in cui i nuovi impianti venissero posizionati su proprietà privata, il Concessionario dovrà provvedere ad acquisire il consenso del proprietario.

5. Ogni manufatto dovrà essere calcolato e realizzato adeguatamente e dovrà essere posato in opera tenendo conto della natura del terreno e delle spinte del vento, in modo da garantire la stabilità in riferimento a quanto richiesto dal D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada".

6. Il Comune può in qualsiasi momento disporre, per motivi di pubblico interesse, la rimozione temporanea o definitiva di uno o più impianti collocati dalla concessionaria, assegnando congruo termine all'aggiudicataria per provvedere; nei casi di urgenti lavori stradali o di ordine pubblico, il termine potrà essere ridotto a 5 giorni, in difetto di adempimento provvederà il Comune con addebito delle spese.

7. A carico della Concessionario sarà inoltre il ripristino ad arte delle pavimentazioni di qualsiasi tipo interessate alla collocazione dai sostegni secondo le disposizioni dell'ufficio tecnico.

8. Annualmente il Concessionario invia al Comune una relazione in ordine allo stato di attuazione del programma di manutenzione, corredata dall'elenco analitico degli interventi effettuati, su supporto informatico.

9. Qualora, a seguito dell'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 2 del presente capitolato, dovesse emergere la necessità di installare nuovi impianti in zone non attualmente coperte, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese.

10. Al termine della concessione, tutti gli impianti posti in opera, in piena efficienza e manutenzione, passeranno a titolo gratuito nella proprietà e disponibilità comunale.

11. Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti.

Art. 25 – Consegna degli impianti al termine della concessione

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui al precedente articolo.

Tutti gli impianti eventualmente posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale.

Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito nel caso di raggiunta scadenza del contratto di concessione. Qualora il contratto terminasse anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza, per colpa non imputabile al Concessionario, l'Amministrazione Comunale riconoscerà al Concessionario i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati.

Art. 26 – Servizio affissioni

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni dei manifesti e alla riscossione dei relativi diritti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 507/93 nonché del Regolamento Comunale, in particolare dal titolo III (artt. da 27 a 33) dello stesso, negli spazi ad esse appositamente riservati. E' consentita l'affissione diretta da parte dei privati negli spazi di loro pertinenza e previo pagamento dell'imposta dovuta.

2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

3. Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito, in modo ben visibile, del timbro a calendario indicante la data dell'ultimo giorno nel quale il manifesto stesso dovrà restare esposto al pubblico.

4. L'attività si articolerà altresì in:

a) ricezione delle prenotazioni e commissioni per l'effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;

b) materiale affissione dei manifesti consegnati;

c) invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);

d) deaffissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;

e) emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comando di Polizia Locale.

5. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

6. La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D.Lgs 507/93, nonché all'articolo 32 del regolamento comunale, relativa ai servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, è attribuita interamente al concessionario. I servizi in argomento sono prestati su espressa richiesta dell'utente.

7. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa; entro due giorni dalla data di scadenza dell'affissione il concessionario dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti con fogli bianchi ovvero con nuovi manifesti. Il concessionario dovrà, entro lo stesso termine provvedere alla deaffissione dei manifesti abusivamente affissi. Lo stesso sostituirà i manifesti

Art. 27 - Affissioni d'urgenza

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Art. 28 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

Il Concessionario deve provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs.507/93.

Art. 29 – Servizi gratuiti

Il concessionario provvede, a propria cura e spese, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune di Bellinzago Novarese, ivi compresi quelli inerenti le attività sociali, artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, o per le quali il Comune medesimo ne abbia deliberato il patrocinio e l'affissione gratuita e delle altre Autorità ed Amministrazioni pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 207 e ss.mm.ii.

Art. 30 – Ricorsi e attività processuale

1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
3. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni) spetta al Concessionario.
4. Il Concessionario, ove convenuto in giudizio, in tutti i casi di impugnazione, a qualsiasi titolo, degli atti della procedura di ricognizione e riscossione delle entrate dell'ente di cui al presente capitolato, sta in giudizio con oneri esclusivamente a proprio carico.
5. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti il contenzioso ancora in essere, derivante dall'operato del precedente concessionario.

Art. 31 – Oneri diversi a carico del Concessionario

Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato, è tenuto a:

- svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- osservare ed applicare il vigente Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni;
- applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;
- consegnare, alla chiusura di ciascun esercizio, l'elenco aggiornato di tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità per insegne, con l'indicazione degli estremi anagrafici completi, dello stato al 31/12 e di ogni dato utilizzato ai fini della quantificazione dell'imposta.

Art. 32 - Contabilità, stampati e bollettari

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

Art. 33 - Versamenti

Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, l'ammontare trimestrale del canone annuo fisso.

In caso di tardivo versamento, l'Amministrazione Comunale applica al Concessionario un'indennità di mora sulle somme non versate, pari al tasso legale d'interesse.

In caso di totale mancato versamento l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 34 – Coordinamento, vigilanza e controlli

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, in merito a tutte le attività oggetto del presente capitolato. In particolare, il concessionario consegnerà al Comune, su richiesta, statistiche, elenchi analitici di contribuenti, banche dati nei formati compatibili con i più comuni programmi di produttività (Excel, Access, ecc.) o ASCII, e tutti gli altri documenti inerenti il servizio in concessione.

2. I competenti uffici del Comune curano i rapporti con il concessionario, vigilando sulle attività oggetto del presente capitolato.

3. Per le attività espletate il concessionario è tenuto, in qualunque momento, a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente od a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Capitolato: a tal fine potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti.

Art. 35 – Risoluzione del contratto di concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289 e, in ogni caso:

a) per la cancellazione dall'albo;

b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata o non avere aperto la sede entro 60 giorni dall'inizio del servizio. ;

c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;

d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, regolarmente contestati nelle forme previste dal precedente art. 29, e le cui controdeduzioni da parte del Concessionarie non siano state considerate esaustive;

ed inoltre, per:

f) cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico del Concessionario;

g) sospensione o abbandono volontario del servizio;

h) violazione del divieto di cessione del contratto e di sub-concessione dello stesso sotto qualunque forma, anche temporanea;

2. Il Comune può altresì disporre la decadenza della concessione qualora si verifichi una o più delle condizioni previste dall'articolo 108 del D. Lgs 50/2016.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il comune avrà diritto di attuare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione, fatto salvo comunque il diritto all'eventuale risarcimento danni.

4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, e procedere ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Il Concessionario, decaduto dalla concessione, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle attività di cui al presente capitolato.

Art. 36 – Fallimento o cessione della ditta/società concessionaria

1. In caso di fallimento del Concessionario, il Comune procederà ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.

2. In caso di cessione (o affitto) d'azienda o di ramo d'attività della stessa e/o nei casi di ristrutturazioni societarie quali rilevazioni, fusioni, acquisizioni o insolvenza la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare della presente concessione e di tutte le condizioni previste all'articolo 175, comma 1, lett. d-2) del d. lgs 50/2016.

Art. 37 - Penalità

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi :

- nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto;
- in caso di frode e grave inadempienza relativamente agli obblighi contrattuali.

2. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio l'Amministrazione ha facoltà di risolvere "ipso facto e de jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R.

3. In casi meno gravi l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. Una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.

4. In caso di negligenze o inadempienze di minore gravità l'Ente procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni.

5. Nel caso la Società/Ditta non fornisca elementi ritenuti dall'Amministrazione Comunale idonei a giustificare le inadempienze contestate verrà inflitta una penale, determinata con provvedimento dirigenziale, di importo compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00, da graduare in relazione alla gravità della contestazione. In caso di mancato pagamento il Comune potrà incamerare la somma avvalendosi della cauzione di cui all'art. 12 e con le modalità ivi previste.

6. La sopraccitata penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita ad uno o a più motivi.

Art. 38 – Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati rispettivamente: uno dall'Ente, un altro dalla ditta e un terzo membro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Novara.

=====COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE=====

=====PROVINCIA DI NOVARA=====

REP. N.

CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.-----

PERIODO: 01.01.2017 – 31.12.2020 -----

L'anno ----- il giorno ----- del mese di ----- in Bellinzago Novarese nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Bellinzago Novarese, avanti a me Francesca Dott.sa Giuntini, Segretario del Comune di Bellinzago Novarese, richiesto ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, a rogare i contratti e gli atti di cui al medesimo art. 97, nell'interesse del Comune, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi:

A) Manfredda Franco, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi (art.18 comma 4) il quale agisce in nome e per conto del Comune di Bellinzago Novarese presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta - C.F 00190090035;

=====E=====

B) =====

=====PREMESSO=====

CHE, con determinazione dell'Ufficio di Ragioneria n. _____ in data _____, si provvedeva, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. _____ in data _____, ad avviare la procedura per l'affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020.-----

CHE con determinazione dell'Ufficio di Ragioneria n. ---- in data ----- si provvedeva all'affidamento dell'appalto del suddetto servizio alla Ditta _____

CHE a seguito delle verifiche effettuate, come da certificazioni agli atti, la ditta è risultata in possesso dei requisiti prescritti e che quindi l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

CHE la succitata Ditta ha presentato in data ----- polizza fidejussoria n.----- rilasciata in data ----- da -----, dell'importo garantito pari a € ----- per l'esatta osservanza del presente contratto d'appalto;-----

CHE la succitata Ditta ha presentato inoltre, in data -----, polizza n.----- del -----per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;-

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la concessione del servizio di che trattasi, i predetti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

===== ART.1 =====

Il Comune di Bellinzago Novarese come sopra rappresentato dal Dott. Manfredda Franco, affida a -----, con sede in -----, che accetta nella persona di ----- in qualità di ----- della società stessa, la concessione per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2020 alle condizioni tutte stabilite nel presente atto e nel capitolato speciale d'appalto.

Il servizio viene svolto dal concessionario con proprie risorse e personale, contando sulla struttura già esistente, mediante l'organizzazione del concessionario stesso a suo rischio.-----

===== ART. 2 =====

Il servizio viene concesso dal Comune ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente contratto e nel capitolato speciale che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente contratto e, viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e di osservanza.

===== ART. 3 =====

Il canone fisso annuo che la Ditta appaltatrice del servizio dovrà versare al Comune è determinato in €
----- per tutta la durata

contrattuale.=====

=====ART. 4=====

.La Ditta Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed

integrazioni.=====

=====ART. 5=====

La Ditta Appaltatrice si impegna, nell'arco di quattro anni, a provvedere all'adeguamento, riordino, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, nonché all'eventuale integrazione con nuovi impianti secondo il piano generale degli impianti

aggiornato=====

=====ART. 6=====

Il concessionario e per esso il suo procuratore Sig. ----- dichiara di accettare l'appalto e si obbliga a dare piena ed integrale esecuzione a quanto forma oggetto dell'appalto stesso con la massima regolarità, attenendosi strettamente agli obblighi portati dal presente contratto. =====

=====ART. 7=====

In relazione alle attività del presente contratto, il concessionario, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. =====

=====ART. 8=====

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dal concessionario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo al concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Il concessionario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa. È obbligo del concessionario stipulare una specifica polizza assicurativa =====

=====ART. 9=====

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellinzago Novarese approvato con deliberazione G.C. n. 5 del 14.01.2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione trasmette copia dello stesso al concessionario che dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del Comune di Bellinzago Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del cod. civ.

L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.=====

=====ART. 10=====

Il canone contrattuale sarà versato dalla Ditta concessionaria presso la Tesoreria comunale in quattro rate trimestrali posticipate entro il giorno venti del mese successivo al trimestre cui si riferisce

=====

=====ART. 11=====

Il contraente dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio legale nel Comune di Bellinzago Novarese, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni relative al presente contratto.

=====

=====ART. 12=====

Sono a carico del contraente tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'iva che rimane a carico del

Comune.=====

=====ART. 13=====

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dell'art. 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006, nè può essere subappaltato il servizio. =====

=====ART.14=====

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 il presente contratto è soggetto a risoluzione per sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o servizi aventi ad oggetto la medesima fornitura e/o servizio.=====

=====ART. 15=====

Il concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità contenute nell'informativa stessa.

=====

=====ART. 16=====

Il concessionario prende atto che il Dott. Manfreda Franco nella sua qualità di responsabile di servizio risulta tale ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi (art.18 comma 4) la quale agisce in nome e per conto del Comune di Bellinzago Novarese ed è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.196/ 2003; la ditta si impegna ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al Comune entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.=====

=====ART. 17=====

Si allegano, per farne parte integrante del presente contratto,

=====ART. 18=====

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'Iva, per cui la presente scrittura privata ai sensi dell'art. 5 c.2 D.P.R. 26.10.72 n. 634 è soggetta a registrazione in caso d'uso.

=====

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale delle Parti resa ai sensi dell'art.1, comma1, lett.s) del D.L.gs. 7/3/2005, n.82 (C.A.D. codice dell'amministrazione digitale).=====

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Novara n. 14005 del 27.02.2013) per un totale di €. ----- pari a n. ----- marche da bollo da € 16,00

=====

Richiesto io Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune di Bellinzago Novarese, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente al capitolato speciale d'appalto, con le seguenti modalità:

- il Responsabile del Servizio con firma digitale resa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D. codice dell'amministrazione digitale)
- - il legale rappresentante dell'impresa con firma digitale resa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82.

LA DITTA CONCESSIONARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **12.10.2016** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **12.10.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa Francesca GIUNTINI
